



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

N° 93 del 20/04/2018

OGGETTO: REALIZZ. DELLA PORTA DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO IN LOC. PENNAGROSSA– INTERVENTI PER MIGLIOR. DELLA MOBIL. SOST. E INFRASTRUTTURA VERDE AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO.VARIANTE URBANISTICA AL P.DI FABBR. VIGENTE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA SERVIZI INTEGRATA PER LA FRUIZIONE SOST. DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO IN C.DA PENNAGROSSA DI CAROVIGNO, AI SENSI ART.16 - L.R.N.13/01 E S.M.I.-FORMALIZZ. DELLA PROPOSTA DI VARIANTE DI CUI ALL'ART.9, C.2, L.B) DELLA L.R. N.44/12.PROVV.

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di aprile alle ore 14:45, nella Sede Municipale, il **Commissario Straordinario Dott. Onofrio Vito Padovano** nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 2018 ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta**, incaricato della relazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Progetto: "Realizzazione della Porta della Riserva di Torre Guaceto in Località Pennagrossa– Interventi per miglioramenti della mobilità sostenibile e infrastruttura verde area marina protetta di Torre Guaceto ".
Variante urbanistica al Prog.di Fabbr.Vigente finalizzata alla realizzazione di un'area servizi integrata per la fruizione sostenibile della Riserva di Torre Guaceto in c.da Pennagrossa di Carovigno, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 e ss.mm.ii..

Formalizzazione della proposta di variante di cui all'art.9, comma 2, lett.b) della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.;

PROVVEDIMENTI.

Proponente: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via S.Anna, 6 - Carovigno

Premesso:

- che il Comune di Carovigno è dotato di Regolamento edilizio e Programma di Fabbricazione approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.518 del 5/4/1973 e con successivo Decreto del Presidente della Regione n.427 del 20/3/1978;

- che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è stato costituito, dai Comuni di Brindisi e Carovigno e dall'Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus, nel dicembre 2000 con la finalità di gestire l'area protetta, sia terrestre sia marina, denominata "Torre Guaceto", istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 04.02.2000 (G.U. n. 124 del 30/05/2000) e delle aree limitrofe ad esse connesse.

Vista:

- la nota del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 00001344/N/2017, assunta al prot. gen. con il n. 14421 del 26/5/2017 con la quale, in merito alla necessità di realizzare un'area a servizi in località Pennagrossa, veniva trasmessa apposita relazione e si chiedeva a questo Ente di individuare i terreni dove realizzare l'opera;
- la nota del Sindaco, Carmine Brandi, assunta al prot. gen. con il n. 34523 del 21/12/2017 con la quale si confermano

le scelte di pianificazione già approvate dall'Assemblea consortile con verbale n. 4 in data 22/12/2016;

- la nota del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 0000461/N/2018, assunta al prot. gen. con il n. 3423 del 6/2/2018 con la quale, in merito alla necessità di realizzare un'area attrezzata a servizio dei turisti della Riserva di Torre Guaceto, è stato trasmesso lo Studio di fattibilità-Progetto Preliminare, a firma dell'arch. Roberta LOPALCO, propedeutico alla definizione delle diverse fasi progettuali, precisando che i costi necessari per la realizzazione dell'intervento e per l'acquisizione delle aree saranno a carico del medesimo Consorzio;
- la nota del Commissario Straordinario, dr. O.V. Padovano, assunta al prot. gen. con il n. 3850 del 9/2/2018 con la quale si formula preliminare atto di condivisione in ordine allo studio di fattibilità riguardante l'intervento di cui all'oggetto;
- la nota del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 00001061/N/2018, assunta al prot. gen. con il n. 8535 del 26/3/2018 con la quale, in relazione all'oggetto, sono state trasmesse la nota regionale prot. 0003021 del 23/3/2018 e l'istanza del Consorzio, ivi richiamata, prot. n. 0000982/N/2018;
- la nota del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 00001109/N/2018, assunta al prot. gen. con il n. 8861 del 30/3/2018 con la quale, in relazione all'oggetto, è stato trasmesso il formato digitale dello studio di fattibilità e la Delibera CDA del 31/3/2018;
- la nota di integrazioni del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 00001125/N/2018, assunta al prot. gen. con il n. 8857 del 30/3/2018;
- la nota del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 00001246/N/2018, assunta al prot. gen. con il n.9674 del 10/4/2018 con la quale, in merito all'oggetto, venivano trasmessi i seguenti elaborati, a firma dell'arch. Roberta LOPALCO:

Tav. 1	Inquadramento Urbanistico
Tav. 2	Rilievo planaltimetrico
Tav. 3	Progetto - planimetria generale e inserimento urbanistico
Tav. 4	Progetto - aree per la sosta
Tav. 5	Progetto - recupero fabbricato esistente: centro promozione
Tav. 6	Progetto - cicloffina, dog park e cartellonistica
All_1	Relazione Illustrativa;
All_2	Relazione Paesaggistica
All_3	Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare di orientamento
All_4	Valutazione di Impatto Ambientale - Verifica di assoggettabilità
All_5	Relazione Geologica
All_6	Calcoli delle strutture e piano di manutenzione
All_7	Computo metrico estimativo;
All_8	Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
All_9	Disciplinare descrittivo e prestazionale;
All_10	Piano di Sicurezza;
All_11	Scheda Anagrafica Fase di Screening - VINCA

Preso atto dallo studio di fattibilità-progetto preliminare, a firma dell'arch. Roberta LOPALCO:

- Che le aree individuate, per la localizzazione dell'intervento in oggetto, sono esterne al perimetro della Riserva di di Torre Guaceto ed esterne al SIC (sito di interesse comunitario) "Torre Guaceto Macchia San Giovanni" e sono ubicate oltre la fascia dei Territori Costieri del vigente PPTR (cfr. pag. 5);
- Che in relazione al numero di frequentatori delle spiagge della Riserva si è stimata una media giornaliera di circa 500 auto (cfr. pag.7);
- Che la superficie interessata dall'intervento e pari a 3 ha ed inoltre la presenza di un vecchio fabbricato rurale, consentirebbe la realizzazione di un centro di promozione con servizi igienici adeguati, evitando la realizzazione di nuovi fabbricati e limitando l'impatto ambientale (cfr. pag.9);
- Che l'area oggetto di intervento risulta tipizzata nel PdF vigente come "Zona Agricola" e quindi l'intervento di cui trattasi costituisce variante urbanistica (cfr. pag. 13)
- Che le indicazione di massima delle caratteristiche dell'intervento sono le seguenti (cfr. pag. 11-12):

L'intervento dovrà rispondere ad esigenze di parcheggio delle auto e di servizi per i turisti al fine di consentire una sosta ordinata e controllata, informare, sensibilizzare e incentivare la mobilità ciclo-pedonale.

Pertanto rispetto alla soluzione di un tradizionale di un parcheggio a raso con sola guardiania, si ritiene di poter realizzare un parcheggio con accesso automatizzato e annessa area attrezzata con zone di interscambio a supporto della mobilità dolce e per la promozione della Riserva.

Per disincentivare l'uso delle auto è prevista un'area dedicata alla sosta dei bus in prossimità di un'info point, un centro di promozione U ubicato in un fabbricato rurale preesistente U e un centro di assistenza con servizio guide turistiche a cui si aggiunge la possibilità di noleggiare una bici per proseguire il percorso tra le bellezze naturali e raggiungere le spiagge.

Allo stesso modo per essere più attrattivi verso un turismo sostenibile e in particolare nell'ambito del cicloturismo, si prevede un'area per la sosta delle bici con annessa ciclofficina. Il tutto sarà integrato attraverso l'inserimento di alberi e arbusti della macchia mediterranea. Inoltre per i turisti che viaggiano con il cane, si prevede di attrezzare un'area da destinare a dog sitting. Infine per creare nuove opportunità di promozione e vendita dei prodotti della Riserva, uno spazio sarà destinato ad ospitare gli espositori dei produttori locali quale farmer's market all'aperto.

In sintesi gli interventi previsti sono:

- 1.Realizzazione di un'area con accesso automatizzato, destinata alla sosta stagionale delle auto, per una capienza di 500 posti, su terra e stabilizzato con inserimento di vegetazione autoctona e delimitazione delle aree con staccionata in legno;*
- 2.Realizzazione di area destinata a sosta bus;*
- 3.Creazione di n.2 postazioni amovibili per servizio di accoglienza e servizio guide turistiche, attraverso il recupero di container marittimi;*
- 4.Recupero del fabbricato rurale da destinare a centro servizi e di promozione delle attività in Riserva (rifacimento solai, creazione di servizi igienici, massetto, pavimento, intonaci, impianti e relativi allacci);*
- 5.Realizzazione di un'area attrezzata per la sosta delle bici con annessa ciclofficina (tettoia in legno con piccolo deposito attrezzi)*
- 6.Realizzazione di un'area attrezzata da destinare ad attività di dog sitting, in aree distinte per taglia delimitate da idonee reti metalliche, con dotazioni per il gioco e il benessere degli animali con le temperature estive (punti acqua);*
- 7. Predisposizione di un'area per gli espositori dei produttori locali (farmer's market)*

Rilevato che le finalità progettuali, di cui allo studio di fattibilità-progetto preliminare, vengono confermate negli elaborati del progetto definitivo pervenuti in data 10/4/2018;

Vista la Legge regionale n. 13/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici." e ss.mm. ed ii. ;

Vista la Legge regionale n. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm. ed ii.;

Vista la L.R. n. 44/2012 pubblicata sul BURP n.183 del 18.12.12e ss.m. ed ii. recante norme di "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica" che disciplina l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e succ. mod. (Norme in materia ambientale), con riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Regolamento Regionale n.18 del 9/10/2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

Visto il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016);

Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2006, n. 304 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003";

Dato atto:

- Che ai sensi dell'art.11 comma 5 del DLgs 152/2006, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano, le disposizioni del decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."; a tal proposito vedasi anche l'art 3, comma 14 della LR 44/2012.

- Che, inoltre, “i procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti” (art.16 della legge 1150/1942, come modificato dal DL 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011) dovendo essere effettuati anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso (art. 11, comma 3 del DLgs 152/2006 e ss.mm.mm.ii.- art. 7 comma 2 della LR 44/2012).

Considerato:

- Che risulta necessario adottare la Variante Urbanistica semplificata delle aree interessate alla realizzazione degli interventi per le quali non risulta verificato il requisito della conformità urbanistica;
- Che **RELATIVAMENTE ALLA V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)** :
 - a) l'intervento in discussione non risulta tra le fattispecie giuridiche per le quali la L.R. n. 44/2012 all'art.3 , comma 10, prevede l'esclusione dal campo di applicazione;
 - b) nel caso specifico la variante in oggetto risulta assoggettata a VAS in ragione dell'art. 4, c. 3, del Reg. 18/2013, recante: “[...] sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati destinati a funzioni urbane o ambientali sovrallocali, come di seguito individuati: a) progetti per i quali è necessaria la valutazione d'impatto ambientale (VIA) in quanto inclusi negli Allegati II o III della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, oppure inclusi nell'Allegato IV se l'autorità competente ne abbia disposto l'assoggettamento a VIA; b) progetti il cui ambito territoriale di riferimento o bacino di utenza, individuati ai sensi della pertinente normativa di settore nazionale e regionale vigente, sia uguale o superiore all'intero territorio o popolazione comunale. [...]”;
- Che **RELATIVAMENTE ALLA verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale)**:
 - a) nel merito dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n.11 del 12/04/2001 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” e s.m.i., lo stesso risulta da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale poiché è prevista la realizzazione di 500 posti auto, superiore quindi al limite dei 350 posti auto previsto dalla legge (Elenco B. Intervento “B.3.c) progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali ed ipermercati, nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto superiori a 350”;
- Che **RELATIVAMENTE ALLA V.INC.A. (Valutazione Incidenza Ambientale)** :
 - a) risulta necessario, data la presenza nelle immediate vicinanze delle aree interessate di un S.I.C. - Sito d'interesse comunitario – Torre Guaceto Macchia San Giovanni –SIC IT9140005, avviare le procedure di Livello I: Fase di Screening secondo quanto disposto dalla DGR n. 304/2006, attuativa del DPR n.357/1997 e ss.mm. ed ii. e delle norme comunitarie in materia;
 - b) il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 10, comma 3) stabilisce che la VAS comprende anche le procedure di Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
 - c) ai sensi dell'art. 17 comma 1 “la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza” della L.r. 44/2012;
- Che trattandosi di interventi in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del RR 18/2013 “...le procedure di VIA dei progetti e di VAS dei piani urbanistici comunali funzionali alla loro realizzazione si svolgono secondo modalità coordinate o comuni, alle condizioni e nei termini stabiliti all'articolo 17 della legge VAS” (LR 44/2012);
- Che ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 44/2012 e della L.R. 11/2001, l'approvazione definitiva della variante urbanistica è subordinata alla conclusione della procedura di VAS e della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, svolte in modo coordinato in virtù di quanto previsto dall'art. 17, co. 4 della L.R. 44/2012;
- Che ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, co. 4 , lett.d) della L.R. 44/2012 “4. La verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 può essere condotta nell'ambito della VAS, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nei seguenti casi: d) in casi differenti dai precedenti su esplicita richiesta del proponente all'autorità procedente.”;
- Che, la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" formula le seguenti definizioni giuridiche relativamente ai diversi soggetti rientranti nel procedimento amministrativo, ossia:
 - ✓ il proponente è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della medesima legge;
 - ✓ l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della medesima legge, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o

programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

- ✓ l'autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;

- Che, nel caso in specie, il Proponente è il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, l'Autorità Procedente è il Comune di Carovigno, l'ufficio LL.PP. presso l'Area 3 e l'Autorità Competente per la VAS è la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali (art.4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm. ed ii); la stessa Sezione regionale – Servizio VIA-VINCA è competente altresì per la Valutazione d'incidenza ambientale, rientrando la variante urbanistica proposta nella categoria dei piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti (art.6 comma 1 bis della legge reg. 11/2001 e ss.mm. ed ii.);
- Che l'Ente preposto all'approvazione definitiva della Variante Urbanistica è il Comune di Carovigno;
- Che in virtù dell'esplicita richiesta formulata al Comune di Carovigno, dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto, in qualità di proponente, prot. n. 00001388/N/2018, assunta al prot. gen. con il n.10716 del 19/4/2018, condivisa nel merito, la procedura di verifica di assoggettabilità VIA potrà essere condotta nell'ambito della VAS, comprensiva di VINCA, ai sensi dell'art.17, comma 4 della L.R. 44/2012 ss.mm.ii., non operando in questo caso la delega nei confronti di questo comune prevista dalla L.R. 11/2001 ss.mm.ii., ai sensi del comma 6 del succitato art.17 ;

Vista la determinazione PROT. 0001233-BD-18 del 9/4/2018 con la quale il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha approvato gli elaborati del progetto definitivo di cui alla nota prot. n. 00001388/N/2018, assunta al prot. gen. con il n.10820 del 19/4/2018;

Rilevato:

- Che le aree in questione ricadono in Zona di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, nr.1497, giusto Decreto Ministeriale 3 marzo 1969;
- Che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, dal PPTR approvato con DGR n.176 del 16.02.2015, l'intervento in oggetto è soggetto all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 e 90 delle NTA del PPTR, fatta salva l'eventuale acquisizione del Parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96 delle NTA del PPTR;
- Che l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 20/2009 e ss.mm. ed ii. "Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica" stabilisce :
*1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. **Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità.***

Richiamati, relativamente ai profili di acquisizione delle aree e della variante urbanistica:

- l'art 10, co. 2 del D.P.R. 327/2001, in virtù del quale, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, "il vincolo [preordinato all'esproprio] può essere altresì disposto dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti";
- l'art 19, co. 2 e ss del D.P.R. 327/2001, che prevede:
"2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente e' trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia";
- l'art. 12 della L.R. 3/2005, che prevede:

1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 327/ 2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:

- a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico e avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
- b) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
- c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.

3. Nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la delibera del Consiglio comunale di approvazione ai fini urbanistici del progetto preliminare o definitivo deve essere depositata presso la segreteria del Comune. Entro quindici giorni dal deposito della stessa presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale;

3 bis. La delibera di cui al comma 3 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni;

– l'art. 16 co. 3 e ss. della L.R. 13/2001, che prevede:

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La delibera con cui il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.

4 bis. La delibera di cui al comma 4 è assunta dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni;

Tenuto conto, inoltre:

- che l'art. 9, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 stabilisce che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;
- che l'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 stabilisce in vincoli preordinati all'esproprio hanno la durata di cinque anni;
- che l'art. 9, comma 4, del DPR 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato;
- che l'art. 6, comma 1 della legge reg. n. 3/2005 stabilisce che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- che l'art. 6, comma 2 della legge reg. n. 3/2005 stabilisce che il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni;
- che l'art. 6, comma 4 della legge reg. n. 3/2005 stabilisce che il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato;

Vista la nota del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 00001392/N/2018, assunta al prot. gen. con il n. 10852 del 20/4/2018 con la quale, in merito al progetto in argomento, veniva comunicato che *“le aree recensite al Catasto di Carovigno foglio 36 e particelle 704, 705, 706 e 707 sono divenute di proprietà di questo Ente (Consorzio di gestione di Torre Guaceto) a seguito di contratto di acquisto stipulato in data 19/4/2018 presso il Notaio Professor Achille Antonio Carrabba con rogito in corso di registrazione.”*;

Preso atto, da quanto sopra, che le aree interessate dal progetto e dalla conseguente Variante urbanistica sono nella disponibilità del soggetto proponente (Consorzio di gestione di Torre Guaceto) e che, pertanto, non necessita attivare alcun procedimento espropriativo finalizzato all'acquisizione delle stesse;

Ritenuto opportuno:

- avviare i procedimenti di natura urbanistica-paesaggistico- ambientale, secondo la disciplina vigente in materia, preordinati all'ottenimento dei consensi necessari a definire la variante al vigente Programma di Fabbricazione, di cui all'oggetto;
- avviare i procedimenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, co. 2 e 19 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 16

della L.R. 13/2001, per l'approvazione di una variante urbanistica semplificata delle aree interessate alla realizzazione degli interventi per le quali non risulta verificato il requisito della conformità urbanistica;

- avviare i procedimenti contestualmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001, dell'art. 15 e 16 della L.R. 13/2001 e degli artt. 10 e 12 della L.R. 3/2005, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ricadenti sulle aree interessate dalla variante urbanistica;

Dare atto, pertanto, che, determinando l'intervento di cui in epigrafe una variante allo strumento urbanistico attualmente vigente ai sensi dell'art. 16, comma 3 L. R. n. 13/2001, l'adozione e l'eventuale successiva approvazione della variante citata avverrà nell'ambito del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai soggetti interessati di avvio del procedimento per l'adozione di variante al P. d. F. vigente, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario sottoscrivere un protocollo d'intesa / convenzione tra il Comune di Carovigno ed il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto che regoli i rapporti tra gli Enti ed in virtù dello stesso non derivi alcun onere a carico del Comune di Carovigno;

VISTI:

- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- l'art. 91 delle NTA del PPTR "Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità", il quale prevede la possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.

Vista la Legge regionale n. 13/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici." e ss.mm. ed ii.;

Vista la Legge regionale n. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm. ed ii.;

Visto il D.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm. ed ii.;

Visto il PPTR – Piano paesaggistico territoriale regionale e ss.mm. ed ii. approvato con DGR n. 176/2015;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ed il relativo R.R. n. 9 DEL 11/03/2015;

Vista la legge regionale n. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm. ed ii.;

Visto il Regolamento regionale n. 18 del 9/10/2013 di attuazione della legge regionale n. 44/2012;

Visto il D.P.R. n.380/2001;

Visto il D.P.R. n.327/2001;

Visto il D.lgs.vo n. 152/2006 e ss. Mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Vista la legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm. ed ii.;

Visto il TUEL, il D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Vista la Legge Regionale n. 13/2001 e ss.mm. ed ii.;

Vista la Legge Regionale n. 3/2005 e ss. mm. e ii.;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della premessa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente richiamata;
2. DI PRENDERE ATTO dell'iter istruttorio sin qui svolto;
3. DI PRENDERE ATTO del progetto definitivo comprensivo degli elaborati scritto-grafici sopra richiamati depositati presso gli uffici della Area 3-LL.PP. ed allegati in formato elettronico alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che costituisce proposta di Variante Urbanistica al Programma di Fabbricazione vigente, di cui in premessa e relativamente ai terreni distinti in catasto al fg.36, mappali n.705, 706 e 707 per una superficie complessiva di mq 30.320, oltre la p.lla 704 (fabbricato);
4. DI AVVIARE i procedimenti di natura urbanistica-paesaggistico- ambientale, secondo la disciplina vigente in materia, preordinati all'ottenimento dei consensi necessari a definire la variante al vigente Programma di Fabbricazione, di cui all'oggetto;
5. DI PRENDERE ATTO della necessità di sottoscrivere apposito protocollo d'intesa / convenzione tra il Comune di Carovigno ed il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, da approvare con separato atto, che regoli i rapporti tra gli Enti ed in virtù dello stesso non derivi alcun onere a carico del Comune di Carovigno;
6. DI PRENDERE ATTO della richiesta formulata al Comune di Carovigno, dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto, in qualità di proponente, prot. n. 00001388/N/2018, assunta al prot. gen. con il n.10716 del 19/4/2018, condivisa nel merito, affinché la procedura di verifica di assoggettabilità VIA possa essere condotta nell'ambito della VAS, comprensiva di VINCA, ai sensi dell'art.17, comma 4 della L.R. 44/2012 ss.mm.ii., non operando in questo caso la delega nei confronti di questo comune prevista dalla L.R. 11/2001 ss.mm.ii., ai sensi del comma 6 del succitato art.17;
7. DI CHIEDERE formalmente alla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e

- paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali (in qualità di autorità competente) l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.9 comma 2 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii, coordinata con la procedura di assoggettabilità a VIA , ai sensi dell' art. 17, co. 4 , lett.d) della L.R. 44/2012, come pure quella di VINCA, ai sensi dell'art.6 comma 1 bis della legge reg. 11/2001 e ss.mm. ed ii.;
8. DI TRASMETTERE alla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali (in qualità di autorità competente), su supporto informatico, quanto previsto dall'art.9 comma 2 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii., unitamente a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 9. DI AVVIARE ai sensi dell'art. 9 della LR n.44/2012 la consultazione preliminare VAS (scoping) con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, di cui all'allegato I;
 10. DI INVITARE il Consorzio proponente a provvedere tempestivamente al versamento degli oneri istruttori per la verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di conseguire l'efficace coordinamento delle procedure ambientali di che trattasi;
 11. DI COMUNICARE ai soggetti elencati nell'allegato I, nonché alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali. (in qualità di autorità competente), l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione precisando che tutti i contributi dovranno essere inviati all'indirizzo di P.E.C.: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it, nel termine di novanta giorni dalla suddetta comunicazione;
 12. DI TRASMETTERE la presente unitamente all'allegato I, nonché alla documentazione progettuale richiamata al precedente punto sub.3), alla Segreteria Generale, all'Albo Pretorio ed al Servizio Ambiente oltre ai destinatari sopra richiamati, per quanto di rispettiva competenza”;
 13. DI DARE ATTO che, all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto e della consultazione preliminare di VAS, con separato atto si provvederà all'approvazione, ai soli fini urbanistici, ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 2 e ss. Del DPR 327/2001 e dell'art. 16 della L.R. n.13/2001, del progetto definitivo e all'adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica per l'avvio della consultazione pubblica VAS ai sensi dell'art.11 L.R. 44/2012 contestualmente alla fase di pubblicità di cui al richiamato art. 16 LR 13/2001;
 14. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001, dell'art. 15 e 16 della L.R. 13/2001 e degli artt. 10 e 12 della L.R. 3/2005, che l'approvazione del progetto costituirà adozione della variante urbanistica graficamente rappresentata negli specifici elaborati scritto-grafici di cui al precedente punto sub.3);
 15. DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 12 e 19 del DPR 327/2001, dell'art. 15 e 16 della L.R. 13/2001 e degli artt. 10 e 12 della L.R. 3/2005, con l'approvazione della variante urbanistica si procederà alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere ricadenti sulle aree interessate dalla variante urbanistica, catastalmente individuate come riportato negli elaborati progettuali;
 16. DI PRENDERE ATTO della nota del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, prot. n. 00001392/N/2018, assunta al prot. gen. con il n. 10852 del 20/4/2018 con la quale, in merito al progetto in argomento, veniva comunicato che “le aree recensite al Catasto di Carovigno foglio 36 e particelle 704, 705, 706 e 707 sono divenute di proprietà di questo Ente (Consorzio di gestione di Torre Guaceto) a seguito di contratto di acquisto stipulato in data 19/4/2018 presso il Notaio Professor Achille Antonio Carrabba con rogito in corso di registrazione.” e che, pertanto, le aree interessate dal progetto e dalla conseguente Variante urbanistica sono nella disponibilità del soggetto non necessitando, quindi, l'attivazione di alcun procedimento espropriativo finalizzato all'acquisizione delle stesse;
 17. DI DARE MANDATO all'ufficio LL.PP. - Area 3 di provvedere ai conseguenti adempimenti finalizzati alla consultazione dei soggetti interessati nell'ambito della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA propedeutici alla definitiva approvazione della variante urbanistica;
 18. DI RISERVARE a separato e successivo provvedimento consiliare, la valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi, nonché l'approvazione definitiva del progetto di cui si tratta che ne determinerà variante urbanistica senza necessità di controllo regionale, subordinando detta approvazione definitiva alla conclusione dei procedimenti di VINCA, verifica di assoggettabilità a VIA e VAS, fatti salvi i provvedimenti che si renderanno necessari all'esito degli stessi;
 19. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 20. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dott. Onofrio Vito Padovano
Firmato digitalmente

il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente